

## Testo vigente

### LEGGE REGIONALE 21 giugno 2016, n. 12

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”

( B.U. 07 luglio 2016, n. 74 )

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

## Sommario

[Art. 1 \(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2005\)](#)

[Art. 2 \(Invarianza finanziaria\)](#)

[Art. 3 \(Dichiarazione d'urgenza\)](#)

### Art. 1

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2005)*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), come modificato dall'articolo 1 della l.r. 20/2012, è sostituita dalla seguente:

“e) bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici;”.

2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 20/2012, è sostituita dalla seguente:

“h) castagneto da frutto in attualità di coltura: superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto da frutto, puro o semipuro, sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche continuative e ricorrenti aventi cadenza almeno annuale;”.

3. Il comma 1 ter dell'articolo 2 della l.r. 6/2005, introdotto dall'articolo 1 della l.r. 20/2012, è abrogato.

### Art. 2

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

### Art. 3

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.